



Roma, 27 marzo 2012

# *Ministero della Salute*

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,  
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

**DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE**

*Ufficio VI ex DGSAN*

Via Giorgio Ribotta 5 - 00144 ROMA

DGISAN-6/I.4.c.c.8.7/2

n. 10225 - P - 27/03/2012

**Agli Assessorati alla Sanità  
delle Regioni e Province autonome**

Loro sedi

**Agli USMAF**

Loro Sedi

**All'Istituto Superiore di Sanità**

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

**Agli Istituti Zooprofilattici  
Sperimentali**

Loro sedi

**Al Comando Carabinieri per la Tutela della  
Salute**

Piazza Marconi 25

00144 Roma

**Al Ministero delle Politiche agricole,  
alimentari e forestali**

Via XX Settembre 20

00187 Roma

**Alla Federchimica**

Via Giovanni da Procida, 11

20124 Milano

**Alla Federalimentare**

Viale Pasteur 10

00144 Roma

**Alla Federdistribuzione**

Via Albricci, n.8

20128 Milano

**Alle Associazioni dei consumatori**

**All' Ufficio II del Dipartimento**

**Agli Uffici VII e VIII ex DGSA**

**Agli Uffici II, III, V, VIII ex DGSAN**

**OGGETTO: Nuove disposizioni comunitarie riguardanti gli additivi alimentari appartenenti alla categoria funzionale dei coloranti quali il giallo chinolina (E104), il giallo arancio S (E110) ed il rosso cocciniglia A (E124).**

Nell'ambito del programma di rivalutazione degli additivi alimentari autorizzati nell'Unione europea l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, (EFSA), ha effettuato una nuova valutazione sulla

sicurezza d'uso di alcuni coloranti ed in particolare del **giallo chinolina (E104)**, del **giallo arancio S (E110)** e del **rosso cocciniglia A (E124)** riducendone la dose giornaliera accettabile (DGA), espressa in mg/kg di peso corporeo al giorno, come indicato nella tabella sotto riportata.

Colorante	Vecchia DGA fissata dal SCF	Nuova DGA stabilita dall'EFSA
E104 giallo chinolina	10	<b>0,5</b>
E110 giallo tramonto	2,5	<b>1</b>
E124 rosso cocciniglia	4	<b>0,7</b>

A seguito della rivalutazione dei tre coloranti sopra citati la Commissione europea ha modificato le attuali condizioni e dosi d'impiego mediante l'adozione di un nuovo provvedimento comunitario che modifica le precedenti disposizioni fissate in materia di additivi alimentari.

Pertanto il 17 marzo 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il **regolamento (UE) n.232/2012** che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le condizioni e i livelli di utilizzo delle sostanze giallo chinolina (E104), giallo tramonto FCF/giallo arancio S (E110) e ponceau 4R, rosso cocciniglia (E124).

**Tale regolamento è applicabile dal 1° giugno 2013**, la stessa data in cui si applicano le disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1129/2011 con le quali è stato istituito l'elenco degli additivi alimentari consentiti nell'Unione.

Il nuovo regolamento (UE) n.232/2012 che diminuisce le attuali dosi massime di impiego fissate per questi coloranti in alcuni alimenti stabilisce anche delle **misure transitorie** per cui i prodotti alimentari contenenti E104, E110 ed E124, legalmente immessi sul mercato prima del 1° giugno 2013, possono continuare ad essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Al riguardo si prega le autorità sanitarie territorialmente competenti e le associazioni di categoria di dare la massima diffusione alla presente informativa che verrà altresì pubblicata nella sezione dedicata alla "Sicurezza alimentare" riportata sul Portale del Ministero della salute.

Nel ringraziare per la collaborazione si resta a disposizione per gli eventuali chiarimenti che si rendessero necessari.

IL DIRETTORE GENERALE  
(firmato Dottor Silvio Borrello)